

(N. 124-A)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio  
di concerto col Ministro degli Affari esteri  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro dell'Industria e Commercio  
e col Ministro del Commercio con l'estero  
NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1948

Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di Cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

ONOREVOLI SENATORI. — L'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'« Accordo di cooperazione economica », stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, non può effettuarsi senza un corredo di norme che rispondano allo spirito dei Patti intervenuti fra i due Governi e assicurino l'assequimento dei fini che tali Patti hanno animato: aprire le porte ad un conferimento di aiuti che riducano in qualche misura l'onere dello sforzo ricostruttivo della nostra economia, ne favoriscano il rinvigorismento, in un clima di consapevole collaborazione e di *hinc inde* accordata fiducia.

Definiti tale spirito e tali fini dall'Accordo sopraricordato, che la nostra legge 4 agosto 1948, n. 1108, ratificava e rendeva esecutivo, era necessario si predisponesse un istrumento idoneo a tradurre in fase di realtà operante quella materia. Ciò ha fatto il Governo con il disegno di legge n. 124, presentato al Senato della Repubblica nella seduta del 23 ottobre u. s., e oggi sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Alta Assemblea.

Il disegno di legge adempie a due esigenze: fissare la procedura per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti concessi dal Governo statunitense e da qualsiasi ente incaricato da esso; creare l'organo che a tale procedura deve presiedere.

Per il primo punto, si trasferiscono alle operazioni di cui sopra le norme che a suo tempo, prima dell'Accordo di cooperazione economica, vennero dettate per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti che l'« Eximbank » di Washington si era dichiarata disposta a concedere a favore di imprese produttive italiane per rimettere in efficienza la nostra economia nazionale sconvolta dalla guerra, e favorire la progressiva adeguazione del potenziale economico al potenziale demografico del nostro Paese.

Quelle norme sono contenute in due decreti legislativi: uno dell'11 settembre 1947, n. 891, l'altro del 7 maggio 1948, n. 927. Dei due, è il primo di cui conviene particolarmente ricordare il contenuto, poichè il secondo non fa che estendere le dimensioni quantitative della materia regolata, ferme e confermate le norme regolatrici.

Con quel decreto adunque il Capo Provvisorio dello Stato conferiva al Ministro del Tesoro la facoltà :

a) di trattare finanziamenti da parte dell'« Eximbank » fino alla concorrenza di 100 milioni di dollari (recati successivamente — ecco l'unica variante apportata dal posteriore decreto 7 maggio 1948, n. 927 — a 200) per consentire ad Imprese italiane acquisto di materie prime, macchinari ecc. occorrenti alla ricostruzione e allo sviluppo della esportazione italiana (art. 1);

b) di concedere garanzie statali fino alla concorrenza di quella cifra di 100 (poi 200) milioni di dollari, per il rispetto dei debiti come sopra assunti da Imprese italiane, e garanzie di cambio pei versamenti dovuti da dette Imprese in dipendenza dei finanziamenti di cui in epigrafe (articoli 2 e 3);

c) di fissare a sua volta ed a carico delle Imprese italiane finanziate come sopra, l'adempimento di particolari condizioni e la prestazione di adeguate garanzie reali e personali, subordinando a ciò le garanzie di cui alla precedente lettera b) (art. 4);

d) di delegare all'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) il compito dell'assunzione dall'« Eximbank » e della trasmissione alle Imprese dette dei finanziamenti di cui è caso.

Veniva costituito, con lo stesso decreto 11 settembre 1947, presso il Ministero del Tesoro, un Comitato consultivo, composto del Direttore generale del Tesoro, del Direttore generale dell'Industria e del Direttore generale delle Valute del Ministero per il commercio estero.

Ora, con il disegno di legge n. 124 che qui si presenta al vostro esame, le norme suddescritte vengono adottate per regolare i finanziamenti in valuta che l'« Eximbank » (o eventuali altri enti americani che ne venissero incaricati) può concedere a Imprese di produzione italiane, in dipendenza dell'« Accordo di Cooperazione economica » 28 giugno 1948 ratificato e reso esecutivo con la nostra legge 4 agosto 1948, n. 1108, e ciò fino alla concorrenza massima dei 500 milioni di dollari U. S. A., per il quadriennio del piano E. R. P.

Inquadrate così (art. 1 e art. 2 del disegno di legge) le operazioni di finanziamento E. R. P.

in questo complesso normativo, occorre perfezionare l'organo consultivo creato presso il Ministero del Tesoro con il citato decreto legislativo 11 settembre 1947, adeguandolo alle esigenze nuove. Si propone a ciò che il Comitato dei tre di cui testè fu presentata la formazione, assunto il nome di Comitato I. M. I.-E. R. P.:

a) venga completato con l'inclusione in esso del Sottosegretario di Stato per il Tesoro in qualità di Presidente, del Segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C. I. R.), e del Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.);

b) svolga la funzione di studiare e predisporre le operazioni finanziarie connesse con l'attuazione del piano E. R. P., — di formulare proposte in ordine alle garanzie che le Imprese ricorrenti al finanziamento dovranno dare, — di proporre al Governo qualunque provvedimento ch'esso giudichi necessario alla esecuzione delle operazioni previste da questo disegno di legge.

Questo il contenuto essenziale dello strumento legislativo che qui si sottopone al vostro esame.

A ulteriore chiarimento si aggiunge che con circolare ministeriale già in atto è stata delineata la procedura per l'esame delle domande di prestito; esame che in primo luogo è di carattere tecnico, e in secondo luogo è di carattere economico-finanziario. Attinte precise informazioni, si è in grado di dichiarare che l'esame tecnico viene compiuto dal Ministero industria e commercio con l'ausilio di apposita Commissione, nominata dallo stesso Ministero, e della quale fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. All'esame economico-finanziario provvede il Comitato I. M. I.-E. R. P., il quale, per esplicito disposto dell'articolo 4 del presente disegno di legge, può chiedere per le sue riunioni la assistenza di esperti, sia tecnici, sia finanziari. Il Comitato I. M. I.-E. R. P. non potrà comunque prescindere dal parere del Ministero industria e commercio emesso in base ai deliberati della Commissione di cui sopra. Con ciò resta assicurato l'efficiente ausilio delle rappresen-

tanze sindacali. Di che la vostra Commissione ha ragione di compiacersi.

Esprime tuttavia la Commissione la sua più viva preghiera affinché il Ministro del Tesoro tenga periodicamente aggiornato il Parlamento sull'attività specifica svolta dal suo Ministero e dal Comitato I. M. I.-E. R. P. (implicitamente anche dal Ministero industria e Commercio e dalla sua Commissione come sopra detta) per l'attuazione e lo svolgimento delle operazioni di finanziamento che formano oggetto del presente disegno di legge.

Ritiene anche la Commissione suo dovere di segnalare al Governo la convenienza che al beneficio dei prestiti siano ammesse anche le medie e le piccole industrie. Comprende essa come le mètte cui tendono i prestiti esigano che l'entità di essi trovi nel più rapido utilizzo l'*optimum* della loro efficienza: ma ritiene che, nell'ambito di questa necessaria cautela, si debba fare adeguato posto alle esigenze della media e piccola industria, cui s'affida per tanta parte e non soltanto per aspetti economici, la vita e l'avvenire del nostro Paese.

Infine raccomanda la Commissione che, ove sia possibile, l'I. M. I. trovi modo di legare a sè la collaborazione (come suoi agenti) di istituti bancari di diritto pubblico, con particolare riguardo a quelli che operano nel Mezzogiorno, affinché anche per questa via s'affermi la sollecitudine che lega tutto il Popolo italiano in unità d'intenti per la ricostruzione delle sue fortune

Espressi questi particolari punti di vista e raccomandatone l'accoglimento al Governo, la maggioranza della Commissione si permette di richiamare fiduciosamente la vostra attenzione sulla necessità assoluta di condurre sollecitamente l'esame e l'approvazione del presente disegno di legge, perchè, venendo a scadere il 30 corrente novembre una prima trancia di 26 milioni di dollari, se entro quel termine il Parlamento italiano non avesse dato vita ai provvedimenti nel disegno contenuti quella trancia correrebbe certo rischio di passare in assegnazione ad altri Paesi che già hanno utilizzato le somme loro assegnate.

MARCONCINI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonché dal dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

## Art. 2.

L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potrà superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E. R. P.), il limite massimo di 500.000.000 di dollari U. S. A.

## Art. 3.

Del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C. I. R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.).

Il Presidente del Comitato, che assume la denominazione di « Comitato I. M. I. - E. R. P. » è il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il Segretario del Comitato stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Direttore generale del tesoro.

## Art. 4.

I Componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti, tecnici e finanziari.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

## Art. 5.

Il Comitato I. M. I. - E. R. P.:

1° studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con la attuazione in Italia dell'E. R. P. e ne propone le condizioni;

2° formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle Aziende beneficiarie dei prestiti E. R. P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;

3° propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

## Art. 6.

L'Istituto Mobiliare Italiano, per il migliore adempimento dei compiti ad esso affidati con la presente legge, può operare negli Stati Uniti d'America anche con propri uffici, quale agente del Governo italiano.

## Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 21 agosto 1948.